

Art. 88

Disciplina delle cave a cielo aperto

1. Le attività di cava a cielo aperto, sia nel caso di nuovo impianto, sia nei casi di interventi che comportino una rilevante modificazione delle situazioni in atto, sono consentite esclusivamente nelle parti di territorio appositamente delimitate nella cartografia di Piano relativa all'assetto geomorfologico.
2. In sede di definizione progettuale delle opere dovrà essere verificata la compatibilità paesistica delle stesse con il contesto territoriale nel quale si collocano.
3. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da determinare, avuto anche riguardo alle esigenze di funzionalità, sicurezza e produttività dell'impianto, il minor danno possibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente, da un lato, attraverso la scelta di tecniche di coltivazione che consentano di pervenire ad una configurazione tale da inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico e, dall'altro, mediante fissazione di modalità e fasi di esecuzione che assicurino il progressivo recupero di soddisfacenti condizioni di qualità ambientale.
4. Ai fini della verifica della compatibilità paesistica deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, e per quanto concerne in particolare il recupero ambientale dovrà essere prodotta una apposita documentazione contenente le soluzioni previste per le definitive sistemazioni.
5. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le strade di accesso, le eventuali discariche e rilevati.
6. Detta documentazione integra gli elaborati progettuali da presentarsi ai fini della loro approvazione a norma delle vigenti legislazioni in materia di cave e di protezione delle bellezze naturali.

Art. 89

Disciplina delle cave in sotterraneo

1. Il presente Piano pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività di cava in sotterraneo, ne considera la presenza per quanto le stesse comportino la realizzazione di opere in superficie quali, impianti accessori, strade di servizio e discariche.
2. Il Piano localizza tali attività esclusivamente ai fini della disciplina delle opere in superficie, la cui realizzazione è subordinata alla formazione di uno specifico Studio Organico d'Insieme costituente documentazione obbligatoria da approvarsi in sede di rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia di cave e di protezione delle bellezze naturali.